



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0312/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0365/TFNSVE/2025-2026

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Paola Balducci - Componente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 2 febbraio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Scandicci 1908 SSD A RL (750407) contro la società e POL. Ginestra Fiorentina ASD (21390) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Amerigo Chiani (5158884), la seguente

DECISIONE

In data 22/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL ha proposto ricorso dinanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società POL. GINESTRA FIORENTINA ASD, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore CHIANI AMERIGO.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 26/10/2023, e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014 e 2014/2015

Il premio è stato quantificato in euro 180,00 (centoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 18/12/2025.

All'udienza fissata il giorno 02/02/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale si è riservato per approfondimenti sul tesseramento del giocatore.

All'esito quindi degli stessi ed a scioglimento della sopra indicata riserva il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
 - esaminata la documentazione in atti;
 - vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;
 - accertata ora la fondatezza della domanda;
- accoglie il ricorso e

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società POL. GINESTRA FIORENTINA ASD alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di euro 180,00 (centoottanta/00) in favore della società FC SCANDICCI 1908 SSD A RL

Così deciso nella Camera di consiglio del 2 febbraio 2026.

IL RELATORE
Carlo Cremonini

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 25 febbraio 2026.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

IL SEGRETARIO
Marco Lai